



Circolare COPA n. 1: Programmi di riacquisto

del 27 giugno 2013 (stato al 1° gennaio 2016*)

Le offerte di acquisto da parte di un'emittente (**offerente**), a un prezzo fisso, di titoli di partecipazione propri quotati in borsa (**titoli di partecipazione**) e rivolte pubblicamente ai detentori di tali titoli di partecipazione, costituiscono offerte pubbliche di acquisto ai sensi dell'art. 2 lettera i della Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (**LInFi**). Lo stesso dicasi per programmi pubblici di riacquisto al prezzo di mercato o tramite emissione di opzioni put da parte di un'emittente. Tali transazioni (definite collettivamente: **programmi di riacquisto**) sottostanno alle disposizioni della sezione 4 della LInFi, all'ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (**OInFi-FINMA**) e all'ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto (**O-COPA**). [1]

Il 1° gennaio 2016 entrerà in vigore l'ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (**OInFi**). Tale ordinanza contiene disposizioni per la lotta contro il comportamento abusivo sul mercato. Gli articoli 120-122 OInFi stabiliscono quali sono i comportamenti leciti per i programmi di riacquisto e che non costituiscono né insider trading (ai sensi dell'art. 142 LInFi) né manipolazione del mercato (ai sensi dell'art. 143 LInFi). [2]

La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA) è competente per l'interpretazione e l'applicazione degli articoli 125–141 LInFi. Per contro, il rispetto delle prescrizioni contro gli abusi di mercato non è sorvegliato dalla COPA, bensì dalla FINMA. [3]

In virtù dell'articolo 4 capoverso 2 dell'O-COPA, la presente circolare stabilisce le condizioni e le direttive per l'esonero dei programmi di riacquisto dall'applicazione delle norme ordinarie del diritto sulle acquisizioni. [4]

La procedura di notifica (n. 6.1) si applica ai programmi di riacquisto che soddisfano pienamente le condizioni e le direttive di cui ai capitoli 1–4 della presente circolare. Negli altri casi la COPA emana una decisione (n. 6.2). [5]

Nel caso in cui un programma di riacquisto sia esonerato nella procedura di notifica, la presente circolare subentra alle norme ordinarie del diritto sulle acquisizioni. Laddove, invece, emani una decisione, la COPA può prescindere dalle condizioni e dalle direttive contenute nella presente circolare e può assoggettare – in tutto o in parte – il programma di riacquisto alle norme ordinarie del diritto sulle acquisizioni. [6]



Se la COPA concede deroghe ai numeri marginali 11 (volume complessivo dei riacquisti) o 23 (volume giornaliero dei riacquisti), queste si applicano anche alle disposizioni sul divieto di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (cfr. art. 120 cpv. 3 OInFi).

L'esonero di un programma di riacquisto dall'osservanza di determinate disposizioni relative al diritto sulle offerte pubbliche di acquisto non dispensa l'offerente dal rispettare le disposizioni del Codice delle obbligazioni, per cui rimane responsabile il consiglio di amministrazione dell'offerente. In linea di principio, la COPA non verifica il rispetto dell'articolo 659 CO.

—

1. Condizioni comuni a tutti i programmi di riacquisto

Lo scopo o gli scopi del programma di riacquisto devono essere formulati in modo preciso e completo. [8]

Il programma di riacquisto riguarda tutte le categorie di titoli di partecipazione quotati dell'offerente. [9]

La distruzione di titoli di partecipazione riacquistati non può provocare un cambiamento considerevole del controllo sull'offerente, in particolare superando il valore limite del 33 1/3 o del 50 per cento dei diritti di voto. Al riguardo bisogna parimenti considerare una distruzione eventualmente programmata di titoli di partecipazione già detenuti. [10]

Il volume dei riacquisti non supera complessivamente né il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto né il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione. [11]

Non rientrano nella quota liberamente negoziabile le partecipazioni superiori al 5 per cento, detenute direttamente o indirettamente o d'intesa con terzi, calcolate il giorno della presentazione della richiesta. La quota liberamente negoziabile deve essere calcolata separatamente per ogni categoria di partecipazioni a cui si riferisce il programma di riacquisto. [12]

L'esecuzione del programma di riacquisto non determina il superamento verso il basso delle soglie minime necessarie per la quotazione dei titoli, stabilite secondo le normative della borsa in cui essi sono quotati. [13]

—

2. Direttive comuni a tutti i programmi di riacquisto

Il rapporto tra i prezzi offerti per le diverse categorie di titoli di partecipazione deve [14]

—

—

—



essere adeguato.

L'offerente non può acquistare al di fuori del programma nessun titolo di partecipazione per lo stesso scopo. [15]

—

3. Offerte a prezzo fisso e programmi di riacquisto tramite l'emissione di opzioni put

3.1 Ulteriori condizioni

L'offerta non può essere soggetta a condizioni. [16]

L'offerta deve durare almeno dieci giorni di borsa. [17]

—

3.2 Ulteriori direttive

Se non può soddisfare tutte le dichiarazioni di accettazione, l'offerente le deve prendere in considerazione proporzionalmente. [18]

Se, nel corso del programma di riacquisto, l'offerente acquista titoli di partecipazione a un prezzo superiore a quello dell'offerta, deve offrire tale prezzo a tutti i destinatari dell'offerta. [19]

Al più tardi il terzo giorno di borsa dopo la chiusura del programma di riacquisto l'offerente conferma alla COPA che le direttive di cui ai numeri marginali 14, 15, 18, 19 e 27 sono state rispettate. [20]

—

4. Programmi di riacquisto a prezzo di mercato

4.1 Ulteriori condizioni

La durata del programma di riacquisto può durare al massimo tre anni. [21]

—

4.2 Ulteriori direttive

Se il programma di riacquisto si riferisce a più categorie di titoli di partecipazione, l'offerente è tenuto a fornire contemporaneamente il corso di acquisto per ciascuna categoria. [22]

L'articolo 123 capoverso 1 lettera c OInFi prevede che «il volume dei riacquisti non [23]



supera al giorno il 25 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto».

Il volume giornaliero medio trattato secondo il numero marginale 23 è calcolato in base alla somma delle transazioni sulla linea ordinaria di negoziazione alla borsa nel libro degli ordini come pure alla borsa al di fuori del libro degli ordini, diviso per il numero di giorni di negoziazione nei trenta giorni civili prima della pubblicazione dell'annuncio. [23a]

L'offerente conferma alla COPA di aver rispettato le direttive di cui ai numeri marginali 15 e 27. [24]

La banca oppure il commerciante di valori mobiliari cui è stata affidata l'esecuzione del programma di riacquisto conferma alla COPA che le direttive di cui ai numeri marginali 14 e 22–23a sono state rispettate. [25]

Le conferme di cui ai numeri marginali 24 e 25 devono essere consegnate al più tardi il terzo giorno di borsa dopo la scadenza del programma di riacquisto, ma almeno una volta all'anno. [26]

—

5. Pubblicazione delle transazioni

Durante un programma di riacquisto, l'offerente pubblica sul proprio sito Internet al più tardi il quinto giorno di borsa dopo l'esecuzione: [27]

1. gli acquisti dei propri titoli di partecipazione nell'ambito del programma di riacquisto, indipendentemente dal fatto che si svolgono sulla linea di negoziazione ordinaria o separata;
2. gli acquisti dei propri titoli di partecipazione al di fuori del programma di riacquisto;
3. le vendite dei propri titoli di partecipazione che non vengono effettuati esclusivamente per adempiere i programmi di partecipazione dei collaboratori.

Queste informazioni sono scaricabili dal sito Internet del fornitore durante almeno dodici mesi dopo la fine del programma di riacquisto. [27a]



La pubblicazione viene effettuata separatamente per ogni titolo di partecipazione (identificato tramite il codice Ticker e ISIN) e contiene le seguenti indicazioni: [28]

- a. tipo di transazione (cfr. n. marg. 27);
- b. data;
- c. numero di titoli di partecipazione;
- d. prezzo, senza costi aggiuntivi quali tasse, commissioni ecc.;
- e. piazza di negoziazione, in caso esista più di una piazza di negoziazione.

In alternativa alla pubblicazione di ogni transazione secondo il numero marginale 28 le transazioni possono essere pubblicate in modo aggregato per ogni giorno di borsa per ciascun tipo di transazione (cfr. n. marg. 27). In questo caso quale prezzo deve essere indicato il corso medio delle transazioni ponderate in funzione del volume (VWAP) nonché il prezzo più alto e quello più basso a cui sono state effettuate le transazioni. [28a]

Inoltre, bisogna indicare il totale attuale dei titoli di partecipazione acquistati rispettivamente venduti nel quadro e al di fuori del programma di riacquisto (cifra assoluta e percentuale). L'indicazione in percentuale si riferisce al valore di riferimento (capitale o diritti di voto) che costituisce anche la base per il calcolo conformemente al numero marginale 11. [29]

Nell'inserzione di riacquisto l'offerente indica l'indirizzo Internet esatto in cui viene effettuata la pubblicazione delle transazioni (n. marg. 40). [30]

6. Procedura

6.1 Procedura di notifica

Se il programma di riacquisto soddisfa le condizioni e le direttive di cui ai capitoli 1–4, si applica la procedura di notifica. [31]

L'offerente notifica alla COPA il programma di riacquisto almeno cinque giorni di borsa prima della prevista pubblicazione della relativa inserzione sui mezzi di comunicazione elettronici con il modulo «*Meldung eines Rückkaufprogramms*», allegandovi la bozza del testo dell'inserzione di riacquisto in tedesco e in francese. [32]

Se le condizioni per un esonero ai sensi della procedura di notifica appaiono adempiute, il segretariato della COPA conferma di aver preso conoscenza del programma di riacquisto entro tre giorni di borsa dal ricevimento di detti documenti e [33]



attesta che non occorre alcuna decisione della COPA.

La verifica di un programma di riacquisto nell'ambito della procedura di notifica [34]
prevede la corresponsione di un emolumento pari allo 0,5 per mille dell'importo
complessivo dell'offerta, ma al massimo di 20 000 franchi.

—

6.2 Decisione della COPA

In merito ai programmi di riacquisto che non sono esonerati nella procedura di [35]
notifica (n. 6.1), la COPA emana una decisione.

In tal caso l'offerente deve presentare richiesta che completi il modulo della COPA [36]
«*Meldung eines Rückkaufprogramms*», nella quale motivi, in particolare, i punti che si
scostano dalle disposizioni della presente circolare. La richiesta deve essere
presentata alla COPA almeno 20 giorni di borsa prima dell'avvio del programma di
riacquisto.

La COPA può derogare alle condizioni e alle direttive della presente circolare e, se [37]
necessario, assoggettare in tutto o in parte il programma di riacquisto alle vigenti
disposizioni ordinarie per le offerte pubbliche di acquisto.

L'avvio del programma di riacquisto può avvenire solo dopo dieci giorni di borsa dopo [38]
la pubblicazione della decisione.

Si applica il capitolo 12 della O-COPA. L'emolumento è stabilito secondo l'articolo [39]
118 capoverso 1 e 2 OInFi.

—

6.3 Contenuto e pubblicazione dell'inserzione di riacquisto

Il contenuto minimo dell'inserzione di riacquisto è disciplinato nel modulo della [40]
COPA «*Meldung eines Rückkaufprogramms*». La COPA può richiedere ulteriori
informazioni.

L'inserzione di riacquisto deve essere pubblicata conformemente agli articoli 6 e 7 O- [41]
COPA.

—

6.4 Modifica del programma di riacquisto

Qualsiasi modifica del programma di riacquisto – compresa quella relativa allo scopo [42]
– deve essere inoltrata alla COPA mediante richiesta motivata. La modifica può essere
verificata nella procedura di notifica, se i presupposti al riguardo sono soddisfatti.

—

—

—



Negli altri casi decide la COPA.

Dopo la verifica deve essere pubblicata un'inserzione conformemente agli articoli 6 e 7 O-COPA. [43]

—

6.5 Chiusura del programma di riacquisto

Il primo giorno di borsa successivo alla chiusura del programma di riacquisto, l'offerente pubblica sul proprio sito Internet il numero dei titoli di partecipazione riacquistati per ciascuna categoria e lo comunica alla borsa, alla COPA e almeno a due fornitori di informazioni. La COPA pubblica a sua volta questa informazione sul proprio sito Internet. [44]

—

6.6 Disposizione transitoria

La presente circolare sostituisce la circolare COPA n. 1: Programmi di riacquisto del 7 marzo 2013. [45]

Per tutti i programmi di riacquisto in corso, le dichiarazioni delle transazioni secondo il numero 5 della circolare COPA n. 1 del 7 marzo 2013 (sulla base del modulo «Dichiarazioni delle transazioni durante i programmi di riacquisto») devono essere sostituite al più tardi il 1° settembre 2013 con la pubblicazione di cui ai numeri marginali 27–30. [46]

—

* I riferimenti legislativi sono stati adeguati a seguito dell'entrata in vigore della Legge sull'infrastruttura finanziaria e delle relative ordinanze d'esecuzione.